



Comune di Calcata  
(Provincia di Viterbo)

**REGOLAMENTO  
PER LA CIRCOLAZIONE  
ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO  
Z.T.L.  
"CENTRO STORICO"**

Approvato con D.C.C. n. 25 del 28/11/2022

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 - Circolazione e sosta all'interno della zona a traffico limitato (Z.I.L.).....	3
Art. 3 - Circolazione all'interno della Zona a traffico Limitato .....	4
Art. 4 - Disposizioni particolari per la circolazione nella Z.T.L.....	4
Art. 5 - Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato .....	5
Art. 6 - Circostanze di necessità .....	7
Art. 7 - Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione.....	7
Art. 8 - Esposizione .....	8
Art. 9 - Durata dei permessi .....	8
Art. 10 - Controllo elettronico del varco d'ingresso alla Z.T.L.....	9
Art.11 - Sanzioni .....	9
Art.12 - Droghe.....	10
Art. 13 - Entrata in vigore .....	10

## **Articolo 1- Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) individuata e delimitata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 106 del 16/11/2022 tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Ai sensi dell'art. 3-comma 1°, voce 54 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285-Codice della Strada- per Zona a traffico limitato (Z.T.L.) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Nell'area pedonale, così come rappresentata nell'allegato alla deliberazione di giunta comunale n. 106 del 16.11.2022, è vietata la circolazione e la sosta di qualsiasi veicolo, fatte salve le eccezioni che saranno normate da apposita ordinanza.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

## **Articolo 2-Circolazione e sosta all'interno della zona a traffico limitato (ZTL)**

La circolazione nella ZTL, salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli è subordinato al rilascio di apposito permesso.

I permessi consentono di accedere nella zona a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.

Possono essere rilasciati permessi temporanei con durata limitata alla necessità da soddisfare, con validità giornaliera, mensile o superiore, rinnovabile.

Il modello, il colore e gli elementi informativi del permesso saranno stabiliti con atto di Giunta Comunale, che potrà prevedere anche l'eventuale pagamento di una tariffa minima, a copertura dei costi sostenuti dall'ente per il rilascio.

Il rilascio dell'autorizzazione del responsabile della polizia locale, alla circolazione all'interno della Zona a traffico Limitato "Calcata Vecchia" autorizza il conducente del veicolo alla sosta all'interno di "Calcata Vecchia" nei tempi previsti nella suddetta autorizzazione.

### **Articolo 3- Circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato.**

Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare con autorizzazione a validità biennale, salvo limitazioni, le categorie di cui alle lettere seguenti:

#### **a) Residenti**

Residenti anagrafici nelle varie vie ricomprese all'interno della zona a traffico limitato, relativamente ai veicoli di proprietà, così definita dal comma 3 del precedente art. 1, dei componenti la famiglia.

#### **b) Titolari di abitazioni o altre unità immobiliari**

Non residenti anagrafici, proprietari di appartamenti di civile abitazione non concessi, a qualsiasi titolo in uso a terzi. Proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage o di altre unità immobiliari destinate ad uso diverso e regolarmente fruite.

#### **c) Esercenti Professioni sanitarie**

Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie, i medici che abbiano un ambulatorio all'interno della zona a traffico limitato, nonché i medici generici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, i pediatri convenzionati, le ostetriche facenti parte della ASL locale e i medici veterinari che hanno necessità di accedere per visite domiciliari urgenti.

#### **d) Servizi di pronto Intervento**

Soggetti gestori di pubblici servizi: gas-acqua-energia elettrica-telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli dei concessionari di servizi comunali e statali, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare.

#### **e) Altri Servizi alla persona**

Possono circolare con regolare permesso all'interno della zona ZTL i veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente, i veicoli delle Poste Italiane nonché ditte che effettuano il recapito di prodotti postali

I titolari di permesso per la circolazione all'interno della ZTL hanno diritto ad utilizzare i cosiddetti veicoli "sostitutivi" previo rilascio da parte dell'Ufficio di polizia Locale di apposita autorizzazione.

#### **Articolo 4- Disposizioni particolari per la circolazione nella Z.T.L.**

All'interno della Z.T.L. possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Provinciale, dei Carabinieri Forestali, della Polizia Penitenziaria, dei vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della protezione Civile, nonché autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza.

Possono, altresì, circolare, senza necessità di permesso, i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e degli enti Pubblici per motivi di servizio. E' consentito l'accesso alla ZTL anche ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, con obbligo di esporre lo speciale contrassegno invalidi.

Per i trasporti funebri viene consentita la circolazione per il periodo necessario alla preparazione e allo svolgimento del servizio funebre.

#### **Articolo 5-Circolazione temporanea all'interno della ZTL**

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria, giornaliera o mensile sino al massimo di un anno, per la circolazione all'interno della ZTL, le categorie di cui alle lettere seguenti:

##### **a) Carico e Scarico merci**

Veicoli destinati a trasporto di cose o promiscuo, limitatamente agli orari che saranno stabiliti con successivi atti, per consentire le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali.

##### **b) Artigiani e Ditte**

Agli Artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è

concesso il permesso temporaneo, per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso.

**c) Attività produttive di beni e servizi**

Ai titolari di attività commerciali, pubblici esercizi, circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, artigiani, titolari di studi professionali (fino a un massimo di n. 01 permesso per ogni studio professionale) e in genere titolari di attività di produzione di beni e servizi, presenti all'interno della ZTL è concesso per un massimo di n. 1(uno) veicolo per ogni titolare o delegato formalmente dal titolare.

**d) Lavori Edilizi**

Alle imprese o Ditte operanti nel settore edilizio è rilasciato un permesso temporaneo per il tempo strettamente necessario per l'espletamento dei lavori. All'atto della richiesta al comune, gli interessati dovranno documentare, tra l'altro, i titoli abilitanti ai lavori o, in caso di attività edilizia libera ogni elemento informativo utile a provare l'intervento da realizzare.

**e) Veicoli diretti a strutture ricettive**

I veicoli diretti alle strutture ricettive, sia alberghiere che extra-alberghiere, ricadenti nella ZTL, al fine di poter effettuare lo scarico e il carico dei bagagli, sono autorizzati alla circolazione e , a tal fine, il gestore dell'attività trasmette quotidianamente, anche a mezzo email, l'elenco delle targhe dei propri clienti all'ufficio di Polizia Locale.

**f) Manifestazioni, mercati, eventi e cerimonie**

In occasione di manifestazioni, iniziative, cerimonie e svolgimento di altre attività, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative.

**g) Altre Categorie**

Possono accedere temporaneamente all'interno della ZTL per un periodo non superiore a un'ora, i veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone con limitata o impedita capacità motoria o con patologia tale da non consentire l'autonoma deambulazione.

Possono accedere altresì, per il tempo strettamente necessario, i veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare o si occupano delle cure quotidiane di persone anziane ultrasettantacinquenni, di invalidi e di chi necessita di cure giornaliere per motivi di salute da attestarsi con idonea certificazione medica.

- h) E' concesso il permesso di transito e sosta, ai componenti della giunta comunale e ai consiglieri delegati limitatamente alle necessità legate all'esercizio esclusivo delle proprie funzioni.

#### **Articolo 6- Circostanze di necessità**

L' Ufficio della Polizia Locale, in tutti i casi di comprovata necessità è autorizzata a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

Lo stesso Ufficio, in casi di contingibili ed urgenti è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro successivi 5 (cinque) giorni feriali.

#### **Articolo 7- Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione**

Per l'ottenimento del permesso per la circolazione all'interno della ZTL, l'interessato deve presentare al Protocollo Generale del Comune di Calcata apposita domanda in bollo sul modello che verrà stabilito con successivo atto di Giunta Comunale.

Alla stessa domanda dovrà essere allegata, in carta semplice, la seguente documentazione:

- Copia integrale della carta di circolazione del/dei veicolo/i per cui viene richiesta l'autorizzazione
- Copia integrale di certificazione attestante la regolare copertura assicurativa R.C.A. ex art. 193 C.d.S. del /dei veicolo/i per cui viene richiesta l'autorizzazione
- Copia integrale di un documento di identità valido
- Allegati che documentino il diritto al rilascio del permesso

Per l'ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo per cui viene avanzata la richiesta.

Sono esenti dalla disciplina sul bollo le domande presentate da persona con ridotta capacità motoria o con patologia che non consente l'autonoma deambulazione e le domande presentate da soggetti i cui veicoli sono destinati al trasporto della medesima categoria di utenti.

Sono presentate in carta libera anche le domande presentate per il rilascio del permesso temporaneo (Articolo 5) con validità non superiore a 30 giorni.

#### **Articolo 8- Esposizione**

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli per i quali sono validi, la non esposizione o l'esposizione illeggibile o parziale equivale alla mancata autorizzazione.

L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati e l'esposizione in fotocopia comporta la revoca del permesso stesso, fermo restando l'eventuale responsabilità per illeciti penali e l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

#### **Articolo 9- Durata dei permessi**

Per i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, la durata degli stessi è in anni 2 dal rilascio, fatta salva l'ipotesi di perdita anticipata dei requisiti per il rilascio, che comporterà l'automatica decadenza del permesso stesso. Alla scadenza del periodo di validità del permesso è necessaria apposita richiesta di rinnovo al Protocollo Generale del Comune di Calcata apposita domanda sul modello che verrà stabilito con successivo atto di Giunta Comunale.

I permessi rilasciati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento sono validi sino alla data indicata dal richiedente nell'istanza di rilascio e riportata sul permesso stesso.

I suddetti permessi potranno essere rinnovati previa apposita istanza di rinnovo per una durata non superiore a quella di cessazione dell'attività.

E' fatto obbligo al titolare del permesso, sia esso rilasciato ai sensi dell'art. 3 che dell'art. 5 del presente regolamento, di riconsegnarlo all'ufficio di Polizia Locale nel caso che vengano meno le motivazioni che ne abbiano consentito il rilascio.

## **Articolo 10 - Controllo Elettronico del varco di ingresso alla Z.T.L.**

L'unico varco carrabile per l'ingresso alla ZTL di Via degli Americani è controllato da impianto per la rilevazione elettronica delle infrazioni di accesso dei veicoli non autorizzati.

Con l'attivazione del controllo automatizzato degli accessi alla ZTL, l'esposizione del contrassegno è sostituita dalla registrazione nella "white list" del sistema di verifica degli accessi della targa del veicolo autorizzato.

La richiesta di autorizzazione, preventiva o successiva, non autorizza l'accesso in ZTL fino a quando non viene data conferma dell'avvenuto inserimento della targa nel sistema di controllo accessi.

L'autorizzazione può essere concessa anche a transito avvenuto tramite presentazione da parte dell'avente diritto richiesta supportata da idonea e circostanziata documentazione giustificativa nel termine perentorio massimo di 72 ore, esclusivamente per le seguenti categorie:

- **autoveicoli intestati o al servizio delle Pubbliche Amministrazioni (Stato-Regione-Provincia- Comune);**
- **autoveicoli, intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni-erogazione acqua ed energia);**
- **veicoli al servizio di disabili;**
- **Veicoli e clienti di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere situate all'interno della ZTL-**
- **Altre situazioni particolari valutate a seguito di debita istruttoria dell'Ufficio di Polizia Locale, previa presentazione di circostanziata documentazione giustificativa dell'avvenuto accesso in mancanza di preventiva registrazione.**

Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a seguito del rilascio da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell'autorizzazione all'utilizzo del sistema automatico di verifica degli accessi alla ZTL e previa installazione di idonea segnaletica.

## **Articolo 11- Sanzioni**

In caso di violazioni al presente regolamento, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 285/1992 "Codice della Strada".

### **Art. 12 – Deroghe**

In caso del verificarsi di particolari condizioni o necessità che rendano indispensabile derogare temporaneamente alla disciplina relativa agli orari, si provvederà con apposita ordinanza motivata.

### **Articolo 13- Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 del D. Lgs. 297/2000 ed art. 10 delle preleggi del Codice Civile.